



Nella G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, entrata in vigore il 9 agosto scorso.

Il testo sarebbe dovuto essere indicativo di incisive disposizioni di diritto penale e di supporto alle vittime di violenza.

Tra le novità in ambito procedurale, è previsto una cosiddetta “riduzione dei tempi” per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, questo con l'intenzione di velocizzare eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.

Questa supposta riduzione si esplica in un tempo massimo di 72 ore.

Inoltre:

- la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;

- il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa;

- gli atti d'indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

Misure cautelari e di prevenzione

E' stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l'ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione.

- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l'impiego di strumenti informatici.

- il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l'ergastolo;

- il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Sanzioni

Si accrescono le sanzioni già previste dal codice penale:

- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;

- lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;

- la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;

- la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.

In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l'ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età.

Inoltre, è stata inserita un'ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell'omicidio viene estesa l'applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

Le criticità

Come spesso purtroppo accade in Italia le leggi vengono decise da asettici burocrati, quasi sempre del tutto incompetenti in materia, e nonostante si stia parlando di sanità, senza nessun riferimento, o quasi, alle buone pratiche, alle linee guida internazionali o alle evidenze scientifiche.

Andiamo ad analizzare le criticità che abbiamo riscontrato nel testo.

* Il termine di 72 ore per lo start del procedimento. Secondo le best practice un tempo assolutamente lungo, che permette alla vittima di rimuginare, cambiare versione, giustificare o essere perfino nuovamente maltrattata.

* La comunicazione orale al PM. Finora nessuno ha proposto ricorso, ma la “forma orale” non è presente nell'ordinamento e nel codice di procedura penale. Questa forzatura potrebbe essere ritenuta incostituzionale.

* I vari decreti attuati e le indicazioni date alle aziende prevedono una composizione del pool che valuta e gestisce la vittima. Chiunque abbia lavorato con le vittime di violenza o di maltrattamenti sa benissimo che l'ultima cosa che desidera la vittima è essere “circondata” da estranei. Per fare un esempio, la figura dello psicologo, fondamentale e centrale nel percorso di recupero, nella fase della valutazione olistica della vittima è francamente superflua.

* Si permette alla vittima di far entrare una persona di fiducia che assista alla valutazione. Se non è la vittima a denunciare la violenza, ma viene rilevata dal personale sanitario, è altamente probabile che essa permetta l'ingresso proprio a chi quella violenza l'ha agita, essendone succube.

* Non viene riconosciuta nessuna formazione specifica del personale sanitario, e nei protocolli della formazione c'è poco o nullo spazio per la necessaria educazione forense alla raccolta dei campioni e delle prove (abiti, oggetti, ecc.), che potrebbe invalidare un intero processo, impedire una giusta condanna o far finire in galera un innocente.

* Viene previsto un questionario in forma scritta e a risposte chiuse. Esattamente il contrario di quanto prevedono le best practice. La vittima deve essere lasciata libera di esprimersi, va solamente guidata nella sua narrazione in modo da raccogliere tutte le informazioni possibili ma assolutamente senza nessuna forzatura o “ingabbiamento”.

* Non viene previsto uno standard per il kit antistupro o antiviolenza.

* Non è previsto un eventuale supporto economico alla vittima, che spesso non denuncia per la paura del danno economico se l'autore della violenza è l'unica fonte di reddito.

* Non sono previsti corsi obbligatori per il personale delle Forze dell'Ordine e della Magistratura o la stesura di linee guida su come gestire la raccolta della denuncia e l'interrogatorio. Ancora oggi la domanda più diffusa tra gli inquirenti che viene rivolta ad una donna dopo uno stupro è “Come era vestita?”.

Soprattutto viene fatto l'errore classico della legislazione italiana.

La vittima viene immediatamente istituzionalizzata, medicalizzata ed inserita in un percorso standard con pochissime possibilità di adattamento, vuoi per limiti tecnici, vuoi per limiti economici, ma soprattutto per una ignoranza (nel senso letterale del termine), in materia.

Questa legge è evidentemente un passo avanti rispetto a quanto previsto finora, ma è, o meglio era, certamente migliorabile.

Ricordiamo che l'unico corso internazionale per la gestione delle vittime di violenza è il **SANE** (sexual assault nurse examiner), della **IAFN** (International Association of Forensic Nurse).

A quel corso, alle linee guida internazionali, agli EBM ed EBN ci si doveva rifare per stendere

Luci ed ombre nel Codice Rosso

Scritto da Direttivo Nazionale AILF
Venerdì 06 Dicembre 2019 10:33 -

una legge che fosse al passo con le esigenze della vittima.

La sensazione è invece che sia stata fatta una legge autoreferenziale, accondiscente verso alcune lobby sanitarie, con scarsa copertura economica, ma nella quale la vittima, in fondo, rimane marginale.